



COMUNE DI LORETO APRUTINO

PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

N. 3 del 20/03/2026

OGGETTO: Ordinanza Sindacale anti processionaria proprietari terreni infestati nel territorio del Comune di Loreto Aprutino nota ASL Pescara UOC Igiene e Sanita' Pubblica prot. n.3066\2026

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di infestazioni di processionaria del pino (*Thamatocampa pityocampa*), “processionaria della quercia” (*Thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*, Linnaeus), che si sviluppano a spese delle conifere e resinose in genere e delle querce;

RISCONTRATA la comunicazione ASL Pescara UOC igiene epidemiologica e sanita' pubblica al Sindaco del Comune di Loreto Aprutino, acquisita a protocollo ente recante n.3066 del 03/03/2026 avente ad oggetto: Massiva infestazione da processionaria in Via Fiume n.20 del Comune di Loreto Aprutino;

CONSIDERATO che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/inflammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

VISTO l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007, che demanda al Sindaco, quale “Autorità sanitaria competente” la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale”;

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

RILEVATO che tale insetto arreca, altresì, gravi danni al patrimonio arboreo colpendo numerose specie di conifere (soprattutto del genere *Pinus* e *Cedrus*) sia in ambito rurale che urbano;

RITENUTO necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento, per contenere tale diffusione a tutela del patrimonio arboreo, pubblico e privato;

VISTO l'art. 50, comma 5 a l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; VISTO il D.M. 17 Aprile 1998;

ORDINA

1)-a tutti i proprietari di conifere presenti nel territorio del Comune di Loreto Aprutino (Pe), di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria del Pino - *Traumatocampa pityocampa*. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita:

- pino nero (*Pinus nigra*), in particolare; - pino domestico (*Pinus pinea*); - pino silvestre (*Pinus silvestris*); - pino marittimo (*Pinus pinaster*); - varie specie di cedro (*Cedrus spp*); senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto;

2)-qualora si riscontrasse la presenza di nidi di Processionaria, di intervenire immediatamente e obbligatoriamente a propria cura e spese, ognuno per quanto di competenza, nel minor tempo possibile e comunque prima della fuoriuscita delle larve, la rimozione e la riduzione dei nidi di parassiti e l'attivazione della specifica profilassi, tramite ditte specializzate e secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

A lavori ultimati dovrà essere data comunicazione dell'esito della bonifica all'Ufficio del Sindaco del Comune di Loreto Aprutino ed alla competente A.S.L. di Pescara - U.O.C. di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica.

3)-È vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionarie nei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Viene fatto obbligo ai cittadini, di segnalare la presenza dei nidi di processionaria, contattando Il Settore IV Lavori Pubblici Ufficio Manutenzioni Ambiente del Comune di Loreto Aprutino in modo da poter controllare la diffusione.

La presente ordinanza è da ritenersi valida a partire dall'anno in corso e fino all'emissione di eventuale analoga ordinanza sostitutiva o modificativa.

ORDINA

altresì, di evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che infestano cortili, pareti esterne e manufatti.

Tutte le operazioni di disinfestazione verranno coordinate dal Settore IV Lavori Pubblici Ufficio Tecnico e dovranno essere individuate le ditte dotate di idonea attrezzatura per i trattamenti.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate. Fatta salva l'applicazione degli artt.500 e art. 650 del Codice Penale ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative da €.50,00 ad €.500,00 per ciascuna pianta infestata, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii, in caso di inadempimento alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, così come disposto dal comma I dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del vigente C.p.p. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni e gli obblighi della presente ordinanza.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line comunale e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo sezione distaccata di Pescara. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line.

Dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa al Settore IV Lavori Pubblici, al Settore V Polizia Locale ed al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. per quanto di competenza.

Loreto Aprutino, lì 20/03/2026

Il Sindaco

Geom. MARIOTTI RENATO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

